

CAMERA DEI DEPUTATI N. 125

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, ALESSI, AMALFITANO, ARMELLIN, AUGELLO, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BONFERRONI, CACCIA, COBELLIS, COLONI, COSTA SILVIA, LATTANZIO, MATULLI, MENSORIO, MICHELI, PATRIA, PIREDDA, RIGHI, ROJCH, TORCHIO, URSO, VISCARDI, VITI

Presentata il 2 luglio 1987

Deduzione dal reddito dei premi per polizze assicurative per rimborso di spese medico-chirurgiche

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La spesa per l'assistenza sanitaria pone oneri crescenti a carico del bilancio dello Stato: è naufragato quindi il sogno utopico di una assistenza completa generalizzata ed assolutamente gratuita per tutti.

Parallelamente sono emerse in tutta la loro drammaticità, le carenze delle strutture sanitarie, l'insufficienza dei posti letto negli ospedali, le disfunzioni ed i malservizi dei nosocomi.

Ciò ha convinto molti cittadini a rivolgersi, per scelta — ma a volte per drammatica necessità — a cliniche private, spesso non convenzionate, per effettuare interventi chirurgici.

Ciò provoca dispersione di risparmio privato o, peggio ancora, autentiche tragedie per l'impossibilità di pagare le esigenti rette delle cliniche.

A volte, per ridurre il costo della degenza e degli interventi, coloro che debbono pagare le parcelle vengono ad un accomodamento con le direzioni amministrative delle cliniche private.

Si ottiene una riduzione di un terzo circa sugli onorari e le spese se la clinica non emette fattura.

In questo caso è vero che coloro i quali subiscono (o sollecitano) tale situazione rinunciano alla possibilità di detrarre in sede di dichiarazione dei redditi l'ammontare delle spese sostenute per la degenza, ma è anche vero che è sempre conveniente « risparmiare oggi anziché pagare un po' meno tasse domani ».

A parte l'immoralità della cosa, il fisco ci rimette in maniera considerevole perché sfuggono al suo controllo cospicui utili delle cliniche private.

In questa situazione socio-sanitaria si sono, negli ultimi anni, inserite le compagnie di assicurazione che hanno previsto polizze che tutelano la persona e la famiglia in caso di necessità di ricoveri per interventi chirurgici con spese a carico degli assicurati.

Per lo Stato queste polizze costituiscono un autentico regalo. Infatti:

i beneficiari della polizza, qualunque sia il loro reddito, non chiedono l'assistenza della USL in caso di ricoveri per interventi chirurgici. Ciò riduce la spesa pubblica e sgrava di lavoro le USL;

gli assicurati sono tenuti a chiedere sempre alle cliniche, ai laboratori di analisi ed ai professionisti chiamati ad effettuare o collaborare all'intervento chirurgico tutte le fatture: si evitano, o comunque si riducono, le possibilità di evasione fiscale di tutti questi soggetti;

si evitano dispersioni di ricchezze per interventi chirurgici: tali polizze costituiscono una forma di risparmio tutelata dalla Costituzione.

Per questi motivi si ritiene equo offrire ai sottoscrittori di tali polizze la

possibilità di detrarre dal reddito dichiarato l'ammontare dei premi pagati. Adesso infatti è possibile detrarre solo la quota di premio versata alla compagnia privata per « infortunio » e non per « malattia ».

In caso di accoglimento di tale proposta, ciò che il fisco perderebbe sulla dichiarazione dei redditi dei cittadini lo recupererebbe certamente con le migliori possibilità di accertare il reddito di tutti gli operatori sanitari privati e delle cliniche.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge viene data la facoltà al contribuente di detrarre l'importo dei premi.

Nell'articolo 2 si definisce il tipo di documentazione occorrente per ottenere la deduzione stessa.

Nell'articolo 3 si specifica che il rimborso delle spese effettuato dalle compagnie di assicurazione esclude la possibilità di detrarre le spese stesse dal reddito del contribuente.

L'articolo 4 ha il fine di aiutare gli uffici delle imposte dirette nel lavoro di individuazione delle evasioni fiscali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il contribuente può dedurre dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare dei premi versati alla compagnia di assicurazione per contratti che prevedano il rimborso delle spese medico-chirurgiche di qualunque tipo, quando i beneficiari della polizza siano il contribuente stesso o i familiari a suo carico ed il contratto abbia una durata superiore ad anni tre.

ART. 2.

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le compagnie di assicurazione sono tenute ad inviare ai titolari della polizza di cui all'articolo 1 una dichiarazione da cui risulti:

- a) il tipo di copertura assicurativa;
- b) il nominativo dell'assicurato;
- c) i beneficiari della polizza;
- d) la durata del contratto;
- e) l'ammontare del contratto;
- f) l'ammontare dei premi lordi incassati.

2. Per le deduzioni dall'imponibile tale certificazione deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi del titolare della polizza.

ART. 3.

1. Le spese medico-chirurgiche rimborsate dalle compagnie di assicurazione non possono essere portate in deduzione del reddito dei beneficiari della polizza.

ART. 4.

1. Le fotocopie delle fatture che le compagnie di assicurazioni rimborsano ai beneficiari delle polizze di cui all'articolo 1 sono inviate, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono state emesse, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette in cui ha il domicilio fiscale la clinica, l'ospedale o l'operatore sanitario che ha emesso la fattura.